

Registro Generale n. 41862/2003
Camera di consiglio del 26.3.2004

Sentenza n. 602

www.lexambiente.com
FONTE: Archivio Procura TIVOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori
Dott. Claudio VITALONE
Dott. Guido DE MAIO
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)
Dott. Alfredo TERESI
Dott. Aldo FIALE
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

sul ricorso proposto da

- 1) DI COSTANZO Vincenzo, nato ad Acerra il 18.7.1963,
- 2) RIEMMA Diamante, nata ad Acerra il 20.7.1965,

avverso la ordinanza resa il 23.6.2003, e depositata il 25.6.2003, dal tribunale monocratico di Nola.

Visto il provvedimento denunciato e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,
Letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vito Monetti, che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti al tribunale di Nola, quale giudice dell'esecuzione,

Osserva:

Svolgimento del procedimento

1 - Con sentenza del 28.2.2003 il tribunale monocratico di Nola dichiarava Vincenzo Di Costanzo colpevole dei reati di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, agli artt. 2 e 13, 4 e 14 legge 1986/1971, agli artt. 1, 2 e 20 legge 64/1974 e all'art. 349 c.p., e per l'effetto, ritenuta la continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di un anno di reclusione ed euro 900 di multa, con i doppi benefici di legge e con ordine di demolizione del manufatto abusivo, disponendo altresì il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del manufatto sequestrato. Assolveva invece dagli stessi reati la moglie Diamante Riemma, coimputata quale comproprietaria del terreno su cui venne edificato il manufatto abusivo, per non aver commesso il fatto.

2 - Il difensore dei coniugi imputati, in data 10.3.2003 chiedeva allo stesso tribunale monocratico l'esecuzione del provvedimento di dissequestro. Ma il giudice, con decreto del

12/13.3.2003 rigettava l'istanza, osservando che il dissequestro sarebbe stato eseguito solo al passaggio in giudicato della sentenza.

Avverso tale decreto il difensore proponeva opposizione per conto della Riemma ex artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p., osservando che ai sensi dell'art. 323 c.p.p. il sequestro perde efficacia con la sentenza di proscioglimento o di assoluzione, ancorché soggetta ad impugnazione: chiedeva pertanto la restituzione dell'immobile a favore della Riemma, assolta dai reati contestatili.

Il giudice monocratico del tribunale, con provvedimento del 21.3.2003, rigettava ancora una volta l'istanza, ripetendo la motivazione del precedente provvedimento, e aggiungendo che l'istanza non poteva qualificarsi come opposizione al giudice dell'esecuzione ex artt. 676 e 667, comma 4, giacché la sentenza del 28.2.2003 non era ancora passata in giudicato.

3 - Il difensore, sempre nell'interesse di Diamante Riemma, proponeva appello al tribunale collegiale di Napoli (competente ex art. 323 bis c.p.p.), che lo convertiva in incidente di esecuzione, trasmettendo gli atti al predetto tribunale monocratico di Nola.

Questo tribunale, con ordinanza del 23.6.2003, depositata il 25.6.2003, rigettava ancora una volta l'istanza. Osservava che contro la sentenza 28.2.2003 pendeva appello proposto dal Di Costanzo; che ai sensi dell'art. 150 DPR 115/2002 (t.u. sulle spese di giustizia) la restituzione dei beni è disposta dal giudice quando la sentenza è diventata inoppugnabile; che sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza anche nei confronti del Di Costanzo permanevano le esigenze cautelari di evitare che la libera disponibilità dell'edificio potesse aggravare le conseguenze del reato urbanistico.

4 - Avverso quest'ultima ordinanza hanno proposto ricorso, con atti separati di identico contenuto, sia la Riemma che il Di Costanzo, ribadendo che ai sensi dell'art. 323 c.p.p., dopo una sentenza di proscioglimento, e quindi anche di assoluzione nel merito, le cose sequestrate devono essere restituite all'avente diritto; e aggiungendo che dopo la sentenza di primo grado non può più parlarsi di esigenze preventive del sequestro.

5 - Il pubblico ministero in sede, sul presupposto che il provvedimento impugnato è stato adottato *de plano* e quindi era soggetto a opposizione, ha chiesto la trasmissione degli atti al tribunale monocratico di Nola, quale giudice dell'esecuzione.

Ha replicato con memoria scritta la ricorrente Riemma, osservando che il provvedimento impugnato era stato emesso in esito a udienza camerale ed era quindi ricorribile per cassazione.

Motivi della decisione

6 - Il ricorso del Di Costanzo è inammissibile per difetto di legittimazione, giacché egli non aveva proposto impugnazione nel precedente grado di giudizio contro il provvedimento del 21.3.2003.

Per conseguenza, nei suoi confronti va disposta ex art. 616 c.p.p. la condanna alle spese processuali, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo una ipotesi di inammissibilità incolpevole ai sensi della sentenza n. 186/2000 della Corte cost..

7 - Il ricorso proposto nell'interesse della Riemma è invece destituito di fondamento giuridico.

E' vero che ai sensi dell'art. 323 c.p.p., in quanto assolta dai reati contestatili, ella aveva diritto alla restituzione del manufatto abusivo, anche se la relativa sentenza non era passata in giudicato.

Ma è altrettanto vero che lo stesso manufatto non poteva essere restituito al marito comproprietario, Vincenzo Di Costanzo, sino al passaggio in giudicato della sentenza medesima. Data la situazione di comproprietà, restituire il bene alla moglie avrebbe significato restituirlo anche al marito. Per conseguenza, considerata la *ratio legis* che ispira l'istituto del sequestro preventivo, il profilo sostanziale (la comproprietà) deve considerarsi

prevalente sul profilo processuale (il diritto alla restituzione ex art. 323 c.p.p.). In conclusione, come ha osservato l'ordinanza impugnata, il dissequestro potrà essere eseguito solo al passaggio in giudicato della sentenza.


Ex art. 616 c.p.p. la Riemma deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, senza sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

la corte di cassazione rigetta il ricorso della Riemma e dichiara inammissibile il ricorso del Di Costanzo. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il Di Costanzo anche al versamento di € 500 a favore della cassa delle ammende.


Così deciso in Roma il 26.3.2004.

Il consigliere estensore
(Pierluigi Onorato)



Il cancelliere

Il presidente
(Claudio Vitalone)



IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
dott. *Fiorina Donati*

